

Sentenza **Cass.pen., sez. IV 24/4/2009 (ud. 10/3/2009) n. 17631, PG in proc. Fois ed altri Sicurezza del lavoro - soggetti obbligati - coordinatore per l'esecuzione - istituzione di un'autonoma posizione di garanzia - compiti di vigilanza e controllo - indipendenza rispetto ai compiti di altri obbligati. [rif. norm.: art. 5 D.Lgs. n. 494/96]**

La ratio della norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 494/96 va ravvisata non già nella sovrapposizione di un ulteriore soggetto a quelli cui per legge è già affidato il controllo del rispetto della normativa antinfortunistica, ma nella creazione di una figura nuova, con compiti anche di vigilanza e controllo, per quei casi in cui, per la dimensione del cantiere da eseguire e per il convergere di varie imprese nell'esecuzione dei lavori, si possono prospettare rischi antinfortunistici nuovi, cui può avviarsi tramite un'azione di coordinamento della figura in questione. I poteri del coordinatore si pongono in relazione di indipendenza ed autonomia rispetto a quelli che incombono su altri soggetti indicati dalla legge. *La sentenza specifica inoltre che la modifica normativa intervenuta, ad opera del D.Lgs. n. 528/99, nel testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 494/96, la cui versione più recente è stata ribadita nell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/08, è valsa a specificare il contenuto concreto dei compiti del coordinatore per l'esecuzione, descrivendo in dettaglio quanto era in nuce già previsto nel testo precedente. Su tale soggetto incombe l'obbligo di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, e ciò a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori.*

Sentenza **Cass., sez. IV pen. 30/3/2009 (ud. 28/1/09) n. 13855, PG in proc. Caniglia Sicurezza del lavoro - lavori all'aperto esposti a fumi e vapori - impossibilità di adozione di cappe di aspirazione o congegni analoghi - obbligo di fornitura di mascherine e tute termoregolatrici - omissione - patologia di carattere respiratorio che colpisce il lavoratore - responsabilità del datore di lavoro - sussistenza. [rif. norm.: artt. 4-20 DPR n. 303/56; artt.40-43 cod. pen.]**

Nei lavori svolti all'aperto nei quali i lavoratori siano esposti a gas, odori, fumi e vapori irrespirabili, tossici o infiammabili è necessario, laddove vi sia l'impossibilità di adozione di cappe di aspirazione o congegni analoghi, fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione, quali mascherine ed eventualmente tute termoregolatrici, per cui l'eventuale omissione di tali presidi dà luogo a responsabilità del datore di lavoro rispetto alla patologia di carattere respiratorio che colpisce il lavoratore esposto alle inalazioni. *Un lavoratore addetto a lavori di edilizia stradale, ivi compresa l'asfaltatura delle strade, e per anni esposto a fumi di bitume caldo e a vapori di carburante, era deceduto per un carcinoma faringolaringeo. Si contestava al datore di lavoro di avere omesso di adottare i provvedimenti tecnici ed organizzativi necessari per contenere l'esposizione a tali sostanze, quali impianti localizzati di aspirazione, temperatura del bitume mantenuta al di sotto dei 150°, limitazione dei tempi di esposizione, fornitura di idonei mezzi di protezione. Pur essendo, infatti, i lavori svolti all'aperto, ai sensi degli artt.4 e 20 del DPR n. 303/56 dovevano essere individuati, secondo le specificità del caso, tutti gli accorgimenti idonei ad eliminare o quanto meno ridurre i rischi derivanti dall'esposizione.*

MODIFICHE AGLI ALLEGATI DEL D.LGS. 81/08

ALLEGATO I

Viene cambiato il testo da "mancato utilizzo della cintura di sicurezza" a "**mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto**" spostando la responsabilità dal lavoratore al datore di Lavoro.

Analogamente per il rischio elettrico da "lavori in prossimità di linee elettriche" e "presenza di conduttori nudi in tensione" viene aggiunto " in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rispettivi rischi" per spostare l'obbligo sul datore di lavoro.

ALLEGATO VI

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Viene **aggiunto** "*1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.*"

Viene riscritta totalmente la sezione relativa ai rischi di natura elettrica con un rimando alle norme tecniche. Spariscono i limiti di tensione per legge:

"6 Rischi per Energia elettrica

6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.

*6.2 Nei luoghi a maggior **rischio elettrico**, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche."*

Nella sezione 8 **Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica** e simili **viene aggiunto**

"8.4. È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose. È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste dalla lettera a) del primo comma del presente articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati alla stessa lettera a) del primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

8.5. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al punto 8.4, devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente".

ALLEGATO VII

VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Vi sono delle nuove tipologie di attrezzature per le quali sono definite le verifiche. In pratica l'allegato VII ha più righe della versione precedente. Solo a titolo di esempio sono citati in più:

- Carrelli semoventi a braccio telescopico: Verifica annuale
- [Piatteforme di lavoro](#) autosollevanti su colonne: Verifica biennale
- Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente: Verifica annuale.

ALLEGATO VIII

DPI

Vengono aggiunte delle indicazioni generali sui mezzi di protezione:

"Protezione dei capelli

I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.

Protezione del capo

I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei [raggi del sole](#).

Protezione degli occhi

I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.

Protezione delle mani

Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle [mani](#), i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione.

Protezione dei piedi

Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.

Protezione delle altre parti del corpo

Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, [grembiuli](#), pettorali, gambali o uose.

Cinture di sicurezza

I lavoratori che sono esposti a pericolo di [caduta dall'alto](#) o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.

Maschere respiratorie

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi

Nella sezione 6. **Protezione del tronco, delle braccia e delle mani** Indumenti protettivi vengono aggiunti:

Indumenti protettivi difficilmente infiammabili per Lavori di saldatura in ambienti ristretti

Grembiuli impermeabili per - Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.

ALLEGATO X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE

Viene modificato considerando come soggetti al Titolo IV anche i lavori .. *“comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici”*. Questo per specificare che solo la parte strutturale e non l'impianto in se determina l'applicazione del titolo IV.

Ad esempio se devo realizzare un impianto con parte strutturale ex novo applico il titolo IV. Se successivamente devo cambiare dei cavi o componentistica senza modificare la parte strutturale, NON applico il titolo IV.

ALLEGATO XIII

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE

Vi sono delle piccole aggiunte:

4. *Locali di riposo, di refezione e dormitori*

4.5. *I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.”*

PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

2.3. *Durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.*

7. *Vie di circolazione e zone di pericolo*

7.2. *Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile.”*

ALLEGATO XIV

CONTENUTI MINIMI CORSI FORMAZIONE PER COORDINATORI

Le uniche modifiche rendono **meno restrittiva** la partecipazione ai corsi consentendo la frequenza a convegni o corsi o seminari con molti partecipanti, riducendone i costi:

*“Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a **60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA**. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, **da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio**.*

L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.”

Importante precisazione anche **per chi è già in possesso dei requisiti di coordinatore e deve aggiornarsi:**

“Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.”

ALLEGATO XV
CONTENUTI MINIMI DEI PSC

Vi sono delle piccole aggiunte nell'allegato. Ricordiamo che i cui contenuti si trovavano precedentemente nel D.P.R. 222 del 2003.

Tra i contenuti minimi il [PSC](#) deve contenere almeno:

"c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;"

*"2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi **dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:"***

ALLEGATO XVII
IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Vi sono **maggiori incombenze per le imprese affidatarie:**

"01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97".

In pratica vanno comunicati i nominativi di chi verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del [piano di sicurezza e coordinamento](#):

"1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:"

Rimane fondamentale la funzione dell'impresa affidataria anche nel controllo del possesso dei [requisiti tecnico professionali](#) dei propri sub appaltatori:

"3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2."

ALLEGATO XVIII
VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO MATERIALI

Vi sono alcune prescrizioni in più:

*"1.5. I luoghi destinati al passaggio **e al lavoro** non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.*

1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.

1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.

1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto."

ALLEGATO XIX

VERIFICHE DI SICUREZZA PONTEGGI METALLICI FISSI

La tabella con le verifiche è inalterata. Invece vi è una puntualizzazione sulle verifiche durante l'uso del ponteggio:

"Controllare che il disegno esecutivo ... sia firmato **dalla persona competente di cui al comma 1 dell'articolo 136** per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del **ponteggio**; ...

Controllare che vi sia la documentazione dell'esecuzione, da parte del **preposto**, dell'ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento."

ALLEGATO XXI

ACCORDO STATO REGIONI CORSI LAVORI IN QUOTA

L'unica modifica dice che la registrazione sul libretto del cittadino avviene solo "**se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.**"

In pratica il libretto del cittadino sembra perda di rilevanza e rimanga un'entità indefinita.

ALLEGATO XXII

CONTENUTI MINIMI DEL P.I.M.U.S.

Vi sono dei requisiti nuovi:

"5. Disegno esecutivo del ponteggio *dal quale risultino:*

5.1. *generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 132,*

5.2. *sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,*

5.3. *indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.*

Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell'articolo 136."